



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 19.11.1996
COM(96) 534 def.

94/0194 (SYN)

Proposta riesaminata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che instaura

uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 C,
lettera d) del trattato CE)

RELAZIONE

Il 7 settembre 1994¹, la Commissione ha adottato una "Proposta di decisione del Consiglio che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri".

Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 22 febbraio 1995².

Il Parlamento ha espresso il suo parere in prima lettura il 16 giugno 1995³.

Il 29 novembre 1995 la Commissione ha adottato una proposta modificata in conformità dell'articolo 189A, paragrafo 2 del trattato CE. Tale proposta comprendeva in tutto, in parte o nella sostanza, 10 degli 11 emendamenti proposti⁴.

Il 26 febbraio 1996, il Consiglio ha adottato una posizione comune sulla proposta modificata della Commissione⁵.

Il Parlamento ha esaminato la posizione comune del Consiglio in seconda lettura il 18 settembre 1996 e l'ha approvata a condizione di vedervi inseriti 4 emendamenti⁶.

La Commissione ha esaminato gli emendamenti proposti dal Parlamento in seconda lettura e li ha inseriti nella proposta riesaminata.

Emendamento n. 1

Questo emendamento modifica il titolo della proposta a scopo di semplificazione; il testo proposto consente di rispettare l'obiettivo della decisione, facilitandone al tempo stesso l'attuazione pratica. Per tali ragioni l'emendamento è stato accolto.

¹ GU C 281 del 7.10.1994.

² GU C 110 del 2.5.1995.

³ GU C 166 del 3.7.1995, pag. 177.

⁴ GU C 30 del 3.2.1996, pag. 8.

⁵ GU C 219 del 27.7.1996, pag. 1.

⁶ Processo verbale provvisorio della sessione del 18.9.1996, doc. PE252.049, 2a parte, pagg. 3 e 4.

Emendamenti 2 e 3

Tali emendamenti riguardano l'accesso pubblico, su richiesta, alle informazioni raccolte nel quadro della decisione. Essi sono coerenti con la linea politica della Commissione in materia di trasparenza e di accesso all'informazione da parte dei cittadini. Tuttavia, al fine di evitare la creazione di un sistema complesso e costoso, la Commissione intende utilizzare a tal fine i mezzi esistenti e ritiene pertanto opportuno utilizzare la rete creata dall'Agenzia europea dell'ambiente per diffondere le informazioni, oltre agli altri circuiti di diffusione sviluppatisi negli Stati membri o da essi creati.

Emendamento 4

Questo emendamento riguarda l'elaborazione, da parte della Commissione, di una relazione di sintesi sulle informazioni raccolte e sulle tendenze in materia di qualità dell'aria in Europa; la necessità e l'utilità di una simile pubblicazione trovano giustificazione nel fine di garantire l'informazione del pubblico e consentire una migliore comprensione dei problemi in questo campo; per tali ragioni l'emendamento è stato accolto.

Proposta riesaminata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che instaura

uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri

Testo originale

Testo modificato

(Emendamento 1)

Titolo

Proposta di decisione del Consiglio

Proposta di decisione del Consiglio

che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri.

concernente la misurazione e lo scambio di informazioni sull'inquinamento atmosferico negli Stati membri.

(Emendamento 2)

Articolo 4, paragrafo 3

3. Non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri la base di dati contenente le informazioni in materia già raccolte dai suoi servizi e il software che permette di utilizzarle e aggiornarle. Gli Stati membri correggono, modificano e/o completano le suddette informazioni. L'archivio informatico aggiornato verrà inviato alla Commissione al più tardi entro il 1° ottobre del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente decisione.

3. Non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri la base di dati contenente le informazioni in materia già raccolte dai suoi servizi e il software che permette di utilizzarle e aggiornarle. Gli Stati membri correggono, modificano e/o completano le suddette informazioni. L'archivio informatico aggiornato verrà inviato alla Commissione al più tardi entro il 1° ottobre del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente decisione.

Tali dati sono messi a disposizione dei cittadini attraverso il sistema di informazione creato su Internet dall'Agenzia europea dell'ambiente; essi possono inoltre essere forniti, su richiesta, da quest'ultima o dagli Stati membri.

(Emendamento 3)
Articolo 5, paragrafo 6

6. La Commissione inserisce nella sua base di dati i dati trasmessi, prepara ogni anno una relazione tecnica riguardante le informazioni raccolte e distribuisce agli Stati membri la base di dati "risultati" aggiornata. Detta relazione sarà basata solo sui dati convalidati.

6. La Commissione inserisce nella sua base i dati trasmessi, prepara ogni anno una relazione tecnica riguardante le informazioni raccolte e distribuisce agli Stati membri la base di dati "risultati" aggiornata.

Tali dati sono messi a disposizione dei cittadini attraverso il sistema di informazione creato su Internet dall'Agenzia europea dell'ambiente; essi possono inoltre essere forniti da quest'ultima su richiesta.

Le informazioni accessibili, fornite o inserite nella relazione sono basate solo sui dati convalidati.

(Emendamento 4)
Articolo 5, paragrafo 6 bis (nuovo)

6bis. La Commissione elabora inoltre una relazione generale ad uso del pubblico che riassume i dati raccolti e sottolinea le tendenze latenti nell'UE relativamente alla qualità dell'aria.

ISSN 0254-1505

COM(96) 534 def.

DOCUMENTI

IT

14 15

N. di catalogo : CB-CO-96-539-IT-C

ISBN 92-78-10633-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo